

Studio Ferrari & Genoni

Dottori Commercialisti
Via Orru' 1
21052 - BUSTO ARSIZIO VA

Tel 0331 683290 683750
fax 0331 380680

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI

Loro sedi

Circolare n. 2 del 22 gennaio 2014

Novità lavoro e previdenza legge di stabilità 2014

1 PREMESSA

Con la L. 27.12.2013 n. 147 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2014”, entrata in vigore l'1.1.2014.

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di stabilità 2014.

ARGOMENTO	SINTESI DELLE NOVITÀ
Contribuzione alla Gestione separata INPS	<p>Vengono modificate le aliquote contributive applicabili a determinate categorie di soggetti iscritti Gestione separata INPS di cui alla L. 335/95.</p> <p>Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie (es. dipendenti, professionisti con Cassa di categoria) o pensionati, è stato accelerato il graduale innalzamento dell'aliquota contributiva alla Gestione separata. In pratica, sono ora previste le seguenti aliquote contributive, rispetto al 20% del 2013:</p> <ul style="list-style-type: none">• 22%, per il 2014 (prima 21%);• 23,5%, per il 2015 (prima 22%);• 24%, a decorrere dal 2016 (come in precedenza). <p>Per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, invece:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i soli lavoratori autonomi titolari di partita IVA, per il 2014 viene sospeso il previsto aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva;• per gli altri soggetti (es. collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoratori autonomi occasionali) rimangono applicabili, anche nel 2014, gli aumenti contributivi già previsti. <p>L'aliquota contributiva relativa al 2014 è quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i soggetti titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, al 27,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), come per il 2013;• per i soggetti non titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, al 28,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), rispetto al 27,72% del 2013. <p>Per gli anni successivi al 2014, per tutti i soggetti non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, sono attualmente previste le seguenti aliquote contributive alla Gestione separata INPS, comprensive del contributo assistenziale dello 0,72%:</p> <ul style="list-style-type: none">• 30,72%, per il 2015;• 31,72%, per il 2016;• 32,72%, per il 2017;• 33,72%, a decorrere dal 2018. <p>Restano ferme, anche con riferimento alle nuove aliquote, le regole di ripartizione dell'onere contributivo, vale a dire:</p>

ARGOMENTO	SINTESI DELLE NOVITÀ
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore coordinato e continuativo, lavoratore a progetto o lavoratore autonomo occasionale; • 55% a carico dell'associante in partecipazione e 45% a carico dell'associato che apporta solo lavoro. <p>Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, resta ferma la facoltà di addebitare in fattura la rivalsa pari al 4% dei compensi lordi.</p> <p>Tuttavia, le “vecchie” aliquote contributive del 27,72% e del 20% rimangono applicabili in relazione ai compensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente; • relativi al 2013, se corrisposti fino al 12.1.2014 compreso (c.d. “cassa allargata”). <p>In ogni caso, i contributi alla Gestione separata INPS per il 2014 sono dovuti solo fino al raggiungimento del massimale della base imponibile pari a 100.222,00 euro.</p>
<p>Proroga indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale</p>	<p>Viene prorogato l'indennizzo previsto a favore dei titolari o coadiutori di attività commerciali al minuto, anche abbinate ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che decidono di chiudere l'attività (c.d. “rottamazione dei negozi”).</p> <p>A tali fini occorre essere in possesso dei seguenti requisiti, entro il 31.12.2016 (prima entro il 31.12.2011):</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'età superiore a 62 anni (se uomini) ovvero superiore a 57 anni (se donne); • iscrizione da almeno 5 anni alla Gestione INPS commercianti; • cessazione definitiva dell'attività commerciale; • riconsegna delle eventuali autorizzazioni per l'esercizio dell'attività; • cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle imprese. <p>La domanda di concessione dell'indennizzo deve essere presentata all'INPS entro il 31.1.2017.</p> <p>L'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto i commercianti; • si applica dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia. <p>Per la copertura dell'indennizzo in esame, viene conseguentemente prorogato dal 31.12.2014 al 31.12.2018 l'obbligo, posto a carico degli iscritti alla Gestione INPS commercianti, di versare un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09%.</p>
<p>Stabilizzazione degli associati in partecipazione</p>	<p>Vengono prorogati i termini per aderire alla procedura volontaria di stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, mediante la loro “trasformazione” in lavoratori subordinati a tempo indeterminato.</p> <p>Il procedimento di stabilizzazione è articolato nelle seguenti fasi:</p>

ARGOMENTO	SINTESI DELLE NOVITÀ
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • stipulazione, entro il 31.3.2014 (prima 30.9.2013), da parte delle aziende (anche assistite dalla propria associazione di categoria) e delle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di specifici contratti collettivi, volti a disciplinare l'assunzione di soggetti con contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche in forma di apprendistato) entro 3 mesi dalla stipula degli accordi stessi; • sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati alle assunzioni, di atti di conciliazione con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione; • versamento alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, da parte del datore di lavoro, mediante il modello F24, di un "contributo straordinario integrativo" finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati, calcolato prendendo in considerazione l'importo dei contributi dovuti dagli stessi per i compensi erogati negli ultimi 6 mesi del periodo di vigenza del contratto di associazione in partecipazione o, qualora detto periodo sia inferiore a 6 mesi, nell'intero periodo precedente l'inizio del rapporto di lavoro subordinato; • presentazione telematica all'INPS della domanda di adesione alla stabilizzazione, redatta sulla base dell'apposito modello; • invio o deposito presso le competenti sedi INPS, entro il 31.7.2014 (prima 31.1.2014): <ul style="list-style-type: none"> – dei contratti collettivi, degli atti di conciliazione e dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati per aderire alla stabilizzazione; – dall'attestazione dell'avvenuto versamento alla Gestione separata INPS del suddetto "contributo straordinario integrativo". <p>Il completamento, con esito positivo, della procedura di stabilizzazione comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione in partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'estinzione degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali; • il venire meno dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati a seguito di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti, anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo; • l'estinzione delle pretese contributive, assicurative e delle sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti in questione.
<p>Incentivi per i lavoratori stabilizzati dei <i>call center</i></p>	<p>Viene previsto un incentivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a favore delle aziende che gestiscono <i>call center</i> e che hanno stabilizzato i collaboratori a progetto usufruendo della procedura prevista dalla legge finanziaria 2007; • al fine di salvaguardare la continuità occupazionale, in relazione ai lavoratori ancora in forza al 31.12.2013. <p>L'incentivo è pari ad un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un massimo di 12 mesi.</p> <p>L'incentivo spetta entro i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore mensile del beneficio non può essere superiore a 200,00 euro per ogni lavoratore;

ARGOMENTO	SINTESI DELLE NOVITÀ
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • il valore annuale del beneficio non può superare i 3 milioni di euro per ciascuna azienda e comunque il 33% dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo all'1.1.2014, in relazione ai lavoratori in esame. <p>Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata deve, entro il 31.1.2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autocertificare il numero dei dipendenti interessati; • inviare alla competente sede territoriale dell'INPS un elenco delle persone stabilizzate e ancora in organico. <p>L'azienda deve inoltre fornire, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.</p> <p>Le modalità attuative dell'incentivo in esame saranno comunque stabilite da un successivo decreto interministeriale.</p>
<p>Restituzione contributo addizionale dell'1,4% sui contratti a termine</p>	<p>A favore dei datori di lavoro che, dall'1.1.2014, procedano alla trasformazione dei contratti di lavoro subordinato a termine in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, viene prevista la restituzione integrale del contributo addizionale dell'ASPI dell'1,4%. In precedenza, infatti, tale restituzione era limitata alle ultime sei mensilità.</p> <p>Si ricorda che sono comunque esclusi dal contributo addizionale dell'1,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; • i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali; • i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (solo però per il periodo 2013-2015); • gli apprendisti; • i dipendenti pubblici.
<p>Riduzione premi e contributi INAIL</p>	<p>A decorrere dall'1.1.2014, è prevista la riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite di un importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.000 milioni di euro, per l'anno 2014; • 1.100 milioni di euro, per l'anno 2015; • 1.200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016. <p>Le modalità applicative della riduzione in esame saranno stabilite da appositi decreti interministeriali, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale.</p>
<p>Rivalutazione automatica delle pensioni</p>	<p>Per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici avviene secondo il seguente meccanismo:</p> <p>nella misura del 100% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS; per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</p>

ARGOMENTO	SINTESI DELLE NOVITÀ
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 95% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a quattro volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; • nella misura del 75% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a cinque volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; • nella misura del 50% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a sei volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. <p>Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'anno 2014, la rivalutazione: <ul style="list-style-type: none"> – è riconosciuta nella misura del 40% del tasso annuo di rivalutazione, per le fasce di importo fino a sei volte il trattamento minimo INPS; – non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS; • per gli anni 2015 e 2016, la rivalutazione è riconosciuta nella misura del 45% del tasso annuo di rivalutazione.
<p>Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici</p>	<p>A decorrere dall'1.1.2014 e sino al 31.12.2016, ai trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è prevista l'applicazione di uno specifico contributo di solidarietà del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6%, per la parte eccedente l'importo complessivo annuo lordo di 14 volte il trattamento minimo INPS e fino a 20 volte tale trattamento minimo; • 12%, per la parte eccedente l'importo complessivo annuo lordo di 20 volte il trattamento minimo INPS e fino a 30 volte tale trattamento minimo; • 18%, per la parte eccedente l'importo complessivo annuo lordo di 30 volte il trattamento minimo INPS. <p>Le somme trattenute sui trattamenti pensionistici per effetto del suddetto contributo di solidarietà del 6-12-18% vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi a favore dei c.d. "lavoratori salvaguardati" (accesso ai trattamenti pensionistici sulla base della disciplina precedente alla c.d. "riforma Fornero").</p>

ARGOMENTO	SINTESI DELLE NOVITÀ
Rifinanziamento ammortizzatori sociali	<p>Viene previsto il rifinanziamento, per il 2014, di alcuni ammortizzatori sociali, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la proroga a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività; • il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà; • gli ammortizzatori sociali in deroga; • la cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
Rivalutazione indennità INAIL	<p>Con effetto dall'1.1.2014, viene prevista una rivalutazione straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico.</p> <p>Tale rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sarà definita da un apposito decreto interministeriale; • non potrà comunque essere superiore al 50% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai rilevata dall'ISTAT per il periodo 2000-2013, e comunque per un importo massimo di spesa annua non superiore a 50 milioni di euro.
Estensione della "social card"	<p>La "carta acquisti" prevista per i soggetti in stato di bisogno (c.d. "social card") può essere concessa anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai cittadini comunitari; • ai familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; • ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO FERRARI & GENONI